

Deliberazione 3 febbraio 2010 - EEN 4/10

Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100107R007 presentata da Edilhouse 2002 S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 12 marzo 2009, n. 1889/2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 febbraio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004) e, in particolare, l'articolo 7, comma 1;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante “Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Linee guida) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera v), l'articolo 12 e l'articolo 14;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04) e, in particolare, le schede tecniche n. 13a e n. 14 relative, rispettivamente, all'installazione di erogatori per doccia a basso flusso in ambito domestico (di seguito: scheda tecnica n. 13a) e all'installazione di rompigetto aerati per rubinetti in ambito domestico (di seguito: scheda tecnica n. 14);

- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2008 n. 345/07;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, VIS 14/08 (di seguito: deliberazione VIS 14/08);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2008, EEN 6/08;
- la deliberazione dell’Autorità 9 settembre 2008, EEN 29/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2008 EEN 33/08 (di seguito: deliberazione EEN 33/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008 EEN 36/08;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 12 marzo 2009, n. 1889/2009 (di seguito: sentenza n. 1888/2009);
- la sentenza del Tar Lombardia depositata il 25 gennaio 2010, n. 146/2010 (di seguito: sentenza n. 146/2010);
- la diffida in data 23 luglio 2009 (prot. Autorità n. 044021 del 30 luglio 2009) con cui la società Edilhouse 2002 S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza n. 1889/2009;
- la deliberazione 1 settembre EEN 12/09 (di seguito: deliberazione EEN 12/09);
- la deliberazione 24 novembre 2009, EEN 21/09.

Considerato che:

- l’articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l’attività di valutazione dei progetti di risparmio energetico includa i necessari “*controlli a campione*” e che, a tal fine, l’articolo 14 delle Linee guida stabilisce che i soggetti titolari di progetto sono tenuti a conservare la documentazione cartacea atta ad attestare e rendere verificabile, per ciascun progetto preso singolarmente, la veridicità di quanto da essi dichiarato nelle schede di rendicontazione del progetto medesimo;
- con deliberazione n. 173/07 l’Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all’Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e allora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti e di verificare l’assenza di finalità deliberatamente speculative e modalità deliberatamente elusive dell’intendimento della normativa e della regolazione, nonché l’impegno e la diligenza profusi nell’assicurare il conseguimento di risparmi

energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati (di seguito: procedimento di riesame);

- la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice 0696408100107R007, presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. in data 23 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 2045 del 26 gennaio 2007) è stata oggetto del procedimento di riesame di cui al precedente alinea;
- a conclusione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, con deliberazione EEN 33/08 l'Autorità ha rigettato la richiesta ritenendo che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla società nel corso del procedimento, nonché in occasione dell'attività ispettiva svolta ai sensi della deliberazione VIS 14/08, fossero emerse indicazioni contraddittorie in merito alla realizzazione del progetto, con riferimento all'effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati, alla disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali, nonché alla quantità di esse effettivamente spedite agli stessi;
- con sentenza n. 1889/2009 il Tar Lombardia ha accolto la censura di carenza di istruttoria sollevata nel ricorso proposto dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. e per l'effetto ha annullato la deliberazione EEN 33/08 con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, ha rigettato l'istanza di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R007, presentata dalla medesima società;
- con la citata sentenza n. 1889/2009 il Tar Lombardia, pur avendo accolto il ricorso proposto da Edilhouse 2002 S.r.l. avverso la delibera EEN 33/08, ha precisato che l'Autorità, con l'istruttoria avviata con la delibera n. 173/07, *“pur volendo salvaguardare l'affidamento riposto dalle imprese nel precedente sistema di rendicontazione forfettaria, ha inteso comunque sottoporre i progetti ancora in corso di approvazione ad una verifica più approfondita onde accertare se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non fossero imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di controllo alquanto sommari”* e che *“ha semplicemente inteso verificare se l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base a criteri di diligenza e buona fede, appurando se le imprese abbiano effettivamente indirizzato i buoni alle utenze domestiche e se, dopo aver inviato i buoni, abbiano effettivamente acquistato e spedito le quantità ... richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna di acquisto”* e che *“tale verifica non è estranea ... ai poteri di controllo dell'Autorità che possono estendersi anche alla verifica circa la effettiva esecuzione degli adempimenti in cui il progetto consisteva”*;
- nella medesima sentenza il Tar Lombardia ha affermato che *“una siffatta verifica non è estranea al quadro regolatorio deliberato dalle linee guida. Infatti l'art. 14 di tale testo normativo prevedeva già la possibilità di effettuare controlli a campione finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle schede di rendicontazione e a tal fine prevedeva che i soggetti titolari dei progetti fossero tenuti a conservare la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato”* e che *“nel caso di specie la Edilhouse aveva dichiarato che ... una volta ricevuti i buoni questa [la Edilhouse] provvederà entro il termine indicato nella lettera a consegnare a proprie spese i prodotti offerti direttamente al domicilio dell'interessato”*;

- avverso la citata sentenza n. 1889/2009 l’Autorità ha proposto appello;
- con atto di diffida in data 23 luglio 2009 (prot. Autorità n. 044021 del 30 luglio 2009) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza n. 1889/2009;
- con deliberazione EEN 12/09 l’Autorità ha rinnovato il procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100107R007, presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1889/2009, salvo e impregiudicato l’esito del giudizio di appello avverso la medesima sentenza del Tar Lombardia, tuttora pendente;
- la deliberazione EEN 12/09 ha disposto di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Edilhouse 2002 S.r.l. nell’ambito del precedente procedimento di riesame, inclusi quelli forniti dalla società nell’ambito dell’ispezione avviata con la deliberazione VIS 14/08;
- la rinnovazione del procedimento di riesame è orientata ad approfondire le modalità di realizzazione del progetto e a verificare, come ha precisato il Tar Lombardia nella sentenza n. 1889/2009: *“l’effettiva esecuzione degli adempimenti in cui il progetto consisteva”*; *“se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non fossero imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di controllo alquanto sommari; che “l’attuazione dei progetti sia avvenuta in base a criteri di diligenza e buona fede, appurando se le imprese abbiano effettivamente indirizzato i buoni alle utenze domestiche e se, dopo aver inviato i buoni, abbiano effettivamente acquistato e spedito le quantità ... richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna” e abbiano provveduto “entro il termine indicato nella lettera a consegnare a proprie spese i prodotti offerti”*.

Considerato inoltre che:

- il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall’Autorità è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e i connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema e che *“la certificazione di risparmio energetico presuppone l’effettiva realizzazione dell’intervento programmato, sicché in mancanza di concreti elementi dimostrativi in tale senso, la certificazione non può essere rilasciata”* (cfr. sentenza Tar Lombardia n. 146/2010);
- a tal fine i poteri di controllo *“a campione”* attribuiti all’Autorità dall’articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 ed oggetto, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 14 delle Linee guida, sono diretti a consentire, attraverso la verifica di quanto dichiarato dal soggetto titolare di progetto nelle schede di rendicontazione, di accertare l’effettiva attuazione di ogni singolo progetto preso singolarmente, *“pur a fronte dell’applicazione di parametri forfetari”* (cfr. sentenze Tar Lombardia n. 1889/2009, n. 1888/2009 e n. 146/2010);
- il citato articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 *“subordina espressamente il rilascio della certificazione all’effettivo conseguimento della riduzione dei consumi ad opera di un determinato progetto, correlando a tale obiettivo il potere di controllo dell’Autorità”* (cfr. sentenza Tar Lombardia n. 146/2010);

- il meccanismo è sostenuto, tra l'altro, da un contributo finanziato dalle tariffe elettriche e del gas naturale pagate dai consumatori finali e che tale contributo concorre a determinare il valore economico dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti dalle società come la Edilhouse 2002 S.r.l., e da questa successivamente venduti ai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico previsti dal meccanismo stesso;
- in base al meccanismo di riconoscimento forfettario in vigore per le schede tecniche n. 13a e n. 14 fino alla deliberazione n. 18/07 (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), gli operatori potevano rendicontare, in alternativa al numero di apparecchi effettivamente consegnati ai consumatori domestici, il numero dei buoni inviati e l'Autorità avrebbe effettuato una rendicontazione forfettaria dei risparmi, commisurata al 50% dei buoni inviati (1 apparecchio per ogni buono);
- l'ipotesi alla base di tale meccanismo di riconoscimento forfettario era che la metà dei buoni inviati dagli operatori sarebbe stata utilizzata dai consumatori domestici che li avevano ricevuti per il ritiro/la richiesta dell'apparecchio al quale il buono dava diritto e la sua successiva installazione;
- nell'ambito del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07, con nota in data 24 agosto 2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3808 in pari data), il responsabile del procedimento, *“al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti e di verificare l'assenza di finalità deliberatamente speculative e modalità deliberatamente elusive dell'intendimento della normativa e della regolazione, nonché l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati”*, ha richiesto alla società Edilhouse 2002 S.r.l., tra l'altro, di:
 - descrivere il contenuto dei buoni acquisto inviati e di fornire copia degli stessi, nonché della eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ad essi;
 - descrivere, rendendoli verificabili con adeguata documentazione, i criteri e le modalità utilizzate per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni); nel caso in cui siano stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi e/o elenchi di destinatari forniti da soggetti terzi si è richiesto di fornire documentazione attestante la fornitura del servizio con modalità tali da assicurarne l'invio esclusivamente ai clienti del solo settore domestico;
 - indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui sono stati inviati ai clienti i buoni e, nel caso di invii raggruppati in lotti diversi, la data in cui è stato effettuato l'ultimo invio;
 - indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
 - indicare la data di avvenuta ricezione dei buoni acquisto da parte dei clienti partecipanti, fornendo adeguata documentazione a supporto;
 - fornire informazioni relative alle modalità adottate al fine di assicurare la corrispondenza fra il soggetto richiedente l'unità fisica di riferimento e il soggetto destinatario del buono acquisto;
 - di descrivere le modalità di richiesta e di ritiro delle unità fisiche di riferimento oggetto dei buoni acquisto;

- indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni acquisto inviati dai clienti partecipanti e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
- fornire idonea documentazione attestante che le apparecchiature consegnate ai clienti finali che hanno utilizzato i buoni abbiano rispettato il disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni acquisto che risultano essere stati utilizzati dai clienti partecipanti in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
- con nota pervenuta in data 31 agosto 2007 (prot. Autorità n. 22690 in pari data) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha trasmesso una memoria chiedendo altresì di essere audita;
- con nota in data 24 settembre 2007 (prot. Autorità n. 26756 del 3 ottobre 2007) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha trasmesso integrazioni e chiarimenti alla richiesta precedentemente inviata;
- nei giorni 1 e 2 aprile 2008 si è svolta presso la sede della società Edilhouse 2002 S.r.l. l'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, nel corso della quale gli uffici dell'Autorità hanno acquisito dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. documentazione riguardante, tra l'altro, le richieste di verifica e certificazione presentate dalla società aventi 0696408100106R003, 0696408100106R005 e 0696408100106R006;
- con nota del 18 luglio 2008 (protocollo Autorità n. 21536 in pari data), gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso alla società Edilhouse 2002 S.r.l. le risultanze istruttorie del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07, comunicando l'inadeguatezza e contraddittorietà della documentazione fornita dalla società nell'ambito del procedimento al fine di:
 - determinare l'effettivo tasso di ritorno dei buoni inviati e, dunque, i risultati effettivamente conseguiti dal progetto in termini di risparmi energetici reali;
 - rendere verificabile l'effettiva disponibilità di unità fisiche di riferimento (apparecchi) in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali;
 - rendere verificabile la quantità di unità fisiche di riferimento effettivamente spedite ai clienti finali;
 - rendere verificabile la corrispondenza tra i soggetti richiedenti gli apparecchi oggetto del buono e i destinatari dei buoni medesimi
- con nota del 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23117 del 31 agosto 2008) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha replicato alla nota di cui ai precedenti alinea;
- a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, con deliberazione EEN 33/08 l'Autorità ha rigettato la richiesta di verifica e certificazione con codice 0696408100107R007, presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. ritenendo che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla società nel corso del procedimento, nonché in occasione dell'attività ispettiva svolta ai sensi della deliberazione VIS 14/08, fossero emerse indicazioni contraddittorie in merito alla effettiva realizzazione del progetto, con riferimento all'effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati, alla disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali, nonché alla quantità di esse effettivamente spedite agli stessi;
- in particolare nella delibera EEN 33/08 l'Autorità, con riferimento all'effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati, ha rilevato che :

- con la citata nota del 24 settembre 2007 (prot. Autorità n. 26756 del 3 ottobre 2007), in risposta alle richieste avanzate dagli uffici dell'Autorità con nota in data 24 agosto 2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3808), la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha dichiarato un tasso di ritorno dei buoni inviati pari al 3,2% che gli uffici dell'Autorità hanno stimato, in base al numero di buoni complessivamente inviati come dichiarati dalla società, corrispondere a circa 96.000 kit idrici;
- nell'ambito dell'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha dichiarato essere pervenuti 3.164 buoni, corrispondenti all'invio di 7.412 kit idrici;
- dal rapporto fra i buoni ricevuti dalla società Edilhouse 2002 S.r.l., pari a 3.164, e i buoni complessivamente inviati, pari a 3.000.000, si evince un tasso di ritorno dello 0,11%;
- successivamente alla censura al riguardo mossa dagli uffici per mezzo della citata comunicazione delle risultanze istruttorie, con nota del 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23117) la società Edilhouse 2002 S.r.l., rettificando i dati precedentemente comunicati, ha dichiarato un tasso di ritorno di circa lo 0,3% e, sempre in rettifica a quanto precedentemente dichiarato, ha precisato di avere ricevuto non “3.164 buoni” bensì “richieste da 3.164 clienti finali” ognuno dei quali aveva inviato un numero variabile di buoni;
- con riferimento alla disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali e al possesso delle documentazione giustificativa dell'acquisto degli stessi, nella delibera EEN 33/08 l'Autorità ha rilevato che:
 - con la comunicazione del 24 settembre 2007 (prot. 26756 del 3 ottobre 2007), in risposta alle richieste avanzate dagli uffici dell'Autorità con nota in data 24 agosto 2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3808), la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi in merito all'acquisto dei kit idrici;
 - nell'ambito dell'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi in parte diversi rispetto a quelli indicati nel precedente alinea;
 - successivamente alla censura al riguardo mossa dagli uffici per mezzo della citata comunicazione delle risultanze istruttorie, con nota del 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23117) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva, rettificando la comunicazione del 24 settembre 2007;
 - con la citata comunicazione del 29 luglio 2008 e con la comunicazione del 29 luglio 2008 (prot. 23119) riferita alla richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100106R006 presentata dalla stessa società Edilhouse 2002 S.r.l., la società ha attribuito i documenti giustificativi degli acquisti di kit idrici, così come da ultimo identificati dalla stessa, in maniera indistinta in relazione ad entrambe le suddette richieste nonché alla richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l.;
- con riferimento all'effettiva spedizione delle unità fisiche di riferimento ai clienti finali, nella delibera EEN 33/08 l'Autorità ha rilevato che:
 - con la comunicazione del 24 settembre 2007 (prot. 26756 del 3 ottobre 2007) , in risposta alle richieste avanzate dagli uffici dell'Autorità con nota in data 24 agosto 2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3808), la società Edilhouse 2002

- S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi in merito alla spedizione delle unità fisiche di riferimento richieste dai clienti finali;
- nell'ambito dell'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi diversi rispetto a quelli indicati nel precedente alinea;
 - successivamente alla censura al riguardo mossa dagli uffici per mezzo della citata comunicazione delle risultanze istruttorie, con nota del 29 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23117) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva, rettificando la comunicazione del 24 settembre 2007;
 - con la citata comunicazione del 29 luglio 2008 e con la comunicazione del 29 luglio 2008 (prot. 23119) riferita alla richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100106R006 presentata dal medesimo soggetto, la società Edilhouse 2002 S.r.l. attribuisce i documenti giustificativi delle spedizioni delle unità fisiche di riferimento richieste dai clienti finali, così come da ultimo identificati dalla stessa, in maniera indistinta in relazione ad entrambe le suddette richieste, aggiungendo, peraltro, che le spedizioni in numero inferiore rispetto ai destinatari indicati dalle rettifiche di cui ai precedenti alinea sono dovute all'accorpamento delle richieste pervenute dai medesimi clienti finali;
- la deliberazione EEN 12/09 ha rinnovato il procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R007, presentata dalla società Edilhouse S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1889/2009 ed ha disposto di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Edilhouse 2002 S.r.l. nell'ambito del precedente procedimento di riesame, inclusi quelli forniti dalla società nell'ambito dell'ispezione avviata con la deliberazione VIS 14/08, al fine di approfondire le modalità di realizzazione del progetto e di verificare, come ha precisato il Tar Lombardia nella sentenza n. 1889/2009, *“l'effettiva esecuzione degli adempimenti in cui il progetto consisteva”, “se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non fossero imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di controllo alquanto sommari”, che “l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base a criteri di diligenza e buona fede, appurando se le imprese..., dopo aver inviato i buoni, abbiano effettivamente acquistato e spedito le quantità ... richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna e abbiano provveduto “entro il termine indicato nella lettera a consegnare a priore spese i prodotti offerti” ;*
 - con nota in data 23 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 62968 di pari data) il responsabile del procedimento di cui alla delibera EEN 12/09 ha inviato alla società Edilhouse 2002 S.r.l. le risultanze istruttorie, con le quali ha comunicato che, dal complesso degli atti istruttori esaminati e valutati nell'ambito della rinnovazione, emergeva la violazione degli articoli 1 e 14 delle Linee Guida, dei principi di diligenza e di buona fede nella realizzazione dei progetti e del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra amministrazione e privati; in particolare, l'Autorità osservava che:
 - Edilhouse 2002 S.r.l. aveva scaglionato nel tempo la produzione documentale, modificandone, a volte, la portata con dichiarazioni di accompagnamento, circostanza che si è verificata con la dichiarazione, richiamata nelle risultanze

- istruttorie, che i destinatari dei buoni li avrebbero utilizzati in un numero variabile pro-capite (circostanza alquanto atipica rispetto agli altri progetti esaminati dall'Autorità); tale circostanza si è verificata anche con riferimento alla dichiarazione, anch'essa richiamata nelle risultanze istruttorie, concernente i 2000 kit, laddove Edilhouse 2002 S.r.l. ha dapprima comunicato all'Autorità di averli distribuiti gratuitamente in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, in un secondo tempo ha comunicato di aver consegnato i kit in questione alla società SVI.MED ed ha contemporaneamente fatto riferimento ai corrispondenti buoni, infine ha compreso espressamente questi buoni nel calcolo del tasso di ritorno, peraltro oggetto della rettifica di cui di seguito;
- in altri casi, la società ha chiesto all'Autorità di ignorare documenti prima depositati, circostanza che si è verificata nel caso, anch'esso richiamato da ultimo nelle risultanze istruttorie del procedimento di rinnovazione, delle fatture relative all'acquisto di kit idrici, e nel caso delle rettifiche effettuate dalla società in relazione alla documentazione depositata a supporto degli acquisti e spedizioni degli apparecchi offerti;
 - in altri casi la società ha allegato dichiarazioni a documenti già depositati in precedenza con spiegazioni e/o interpretazioni, circostanza che si è verificata: nel caso, richiamato nelle risultanze istruttorie, di un "errore linguistico" ripetutamente commesso nel dichiarare il numero di buoni ricevuti dai clienti finali, errore cruciale al fine di consentire all'Autorità di verificare l'acquisto e la spedizione delle apparecchiature e, dunque, di verificare l'effettiva "esecuzione degli adempimenti in cui il progetto consisteva" (cfr. Tar Lombardia n. 1889/2009); nonché nel caso del tasso di ritorno dei buoni distribuiti, dichiarato dapprima del 4,3%, poi del 3,2% ma accompagnandolo con dati incongruenti ed infine, spiegando l'incongruenza con il suddetto "errore linguistico", riducendo ulteriormente il tasso di ritorno di ben 10 volte, portandolo allo "0,3 circa";
 - in altri casi la società ha prodotto documenti ulteriori, rispetto a quelli iniziali, dei quali non si faceva menzione nel testo di accompagnamento e dei quali non era chiara la finalità nell'ambito del procedimento, circostanza che si è verificata nel caso di alcune fatture di Postel e di un bonifico allegati alla citata comunicazione del 24 settembre 2007;
 - in alcuni casi la società aveva prodotto documentazione che non solo non poteva essere riferita al progetto in esame - essendo riferita a più progetti, addirittura di altri titolari, come avvenuto per tutta la documentazione fiscale e le distinte di spedizione, rendendo in tal modo impossibile un corretto e univoco accertamento dei fatti "a campione", ossia, sul singolo progetto del singolo operatore, come invece previsto dalla normativa di riferimento, - ma, in molti casi non era nemmeno riconducibile all'attività oggetto del progetto, perché non aveva ad oggetto né buoni omaggio, né kit idrici, né lampade, bensì generici "invii" o "quantità", o aveva ad oggetto generici "kit" la cui composizione non risulta mai indicata, con la conseguenza che, anche se si assumesse che tali kit siano stati composti, come dichiarato dalla società nella richiesta di verifica e certificazione, da tre rompigitto areati per rubinetti e un erogatore per doccia a basso flusso, non si conoscerebbe il numero esatto di ciascuno di tali apparecchi incluso in ciascun kit acquistato dalla società ed in ciascuno dei kit successivamente spediti ai consumatori che hanno utilizzato i buoni e, dunque

non sarebbe verificabile né l'effettiva esecuzione del progetto conformemente a quanto promesso nella campagna né il risparmio energetico effettivamente da riconoscersi alla società;

- in occasione delle risultanze istruttorie il responsabile del procedimento ha inoltre evidenziato che:
 - la società aveva dichiarato di aver inviato ad ogni destinatario 3 buoni, ognuno dei quali dava diritto a ricevere gratuitamente un kit idrico composto da 1 erogatore per doccia a basso flusso e 3 rompigitto areati per rubinetti per un totale, dunque, di 3 erogatori per doccia a basso flusso e 9 rompigitto areati per rubinetti per ogni destinatario;
 - tutte le rettifiche, integrazioni, precisazioni e interpretazioni sopra richiamate hanno fatto sempre e solo seguito a note degli uffici che individuavano incoerenze nei documenti e/o delle dichiarazioni fornite da Edilhouse 2002 S.r.l.;
 - su alcuni aspetti attinenti le modalità di realizzazione del progetto, la documentazione prodotta dalla società risulta datata successivamente alla data di presentazione del progetto all'Autorità, in violazione del disposto normativo, o non è comunque collocabile temporalmente in quanto non protocollata né in entrata né in uscita, richiamando la dichiarazioni di Poste Italiane prodotta per documentare l'invio dei buoni a famiglie e le date di inizio e termine delle operazioni di invio e datata 13 marzo 2007 (dunque successiva alla presentazione della RVC), la dichiarazione di Poste Italiane del 31 maggio 2006, anch'essa prodotta per documentare l'invio dei buoni a famiglie e che, oltre ad essere di natura del tutto generica e non riferibile al progetto in esame, non risulta protocollata né in entrata né in uscita, e la comunicazione della società a Poste Italiane di accettazione dell'offerta relativa all'invio dei buoni, datata 12 gennaio 2007 ma non collocabile temporalmente in quanto non protocollata né in entrata e né in uscita;
 - Edilhouse 2002 S.r.l. ha preso esplicitamente l'impegno con i destinatari dei buoni per il recapito delle apparecchiature richieste entro il 31 maggio 2007, mentre i documenti prodotti nel corso del procedimento, fermo restando quanto sopra osservato, indicano che tale impegno è stato ampiamente disatteso, poiché da essi risulta che la maggior parte degli acquisti e tutte le spedizioni di materiale sono iniziate ben oltre tale termine;
 - l'indicazione di una data di scadenza sui buoni distribuiti alquanto ravvicinata rispetto a quelle di invio dei buoni stessi (desumibile da documenti ancora una volta forniti in data successiva a quella di rendicontazione del progetto) costituisce una modalità di realizzazione disincentivante l'utilizzo dei buoni da parte dei consumatori e dunque, non improntata alla diligenza e buona fede e non idonea a massimizzare i risultati del progetto stesso in termini di risparmi energetici effettivamente conseguiti e che ha concorso a determinare i suoi risultati deludenti;
 - la società non ha prodotto documenti idonei ad attestare che il progetto sia stato presentato nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida in materia di dimensione minima del progetto medesimo alla data della sua rendicontazione.

Considerato inoltre che:

- la memoria presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. in data 3 novembre 2009 (prot. Autorità n. 0066016 del 10 novembre 2009), non apporta elementi idonei a superare le conclusioni delle risultanze istruttorie in merito alla violazione degli articoli 1 e 14 delle Linee Guida, dei principi di diligenza e di buona fede nella realizzazione dei progetti e del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra amministrazione e privati; in particolare:
 - in merito alla genericità della documentazione depositata, la società non produce alcun elemento aggiuntivo che consenta di riferire tale documentazione alle attività oggetto del progetto in esame, ossia, in ultima istanza, alla spedizione ai consumatori, non di generiche “quantità” o “pliche” o “kit” di cui non è nota la esatta composizione, bensì di un preciso numero di cfl, erogatori per doccia a basso flusso e rompigetto areati per rubinetti da confrontarsi sia con le richieste dei consumatori, sia con il numero dichiarato dalla società nella scheda di rendicontazione afferente il progetto e in base al quale devono essere calcolati i risparmi energetici da riconoscere allo stesso (anche in attuazione del meccanismo di riconoscimento forfetario); in tal senso non può essere richiamata, come invece ha fatto la società, la sentenza del Tar n. 1889/2009 dal momento che la stessa non interviene in merito e, anzi, precisa la legittimità delle verifiche effettuate dall’Autorità intese ad appurare se la società abbia “effettivamente acquistato le quantità richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna” (cf. sentenza Tar Lombardia n. 1889/2009);
 - la società ammette di aver richiesto la dichiarazione di Poste Italiane del 13 marzo 2007 solo a seguito della richiesta del responsabile del procedimento in data 8 marzo 2007 e, dunque, in risposta alla richiesta di documentare la data in cui aveva avuto inizio e termine la distribuzione dei buoni ed in violazione dell’obbligo di pre-costituzione e conservazione di cui all’articolo 14 delle Linee guida: il citato articolo dispone infatti che “... i soggetti titolari di progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13”;
 - in base al medesimo articolo, la società doveva provare, tra l’altro, la data di inizio e termine dell’invio dei buoni e non lo ha fatto in quanto, a tal fine, ha prodotto la menzionata dichiarazione di Poste Italiane - le cui criticità sono state sopra evidenziate sia in relazione alla sua non univoca riferibilità alle attività oggetto dello specifico progetto sottoposto al controllo a campione, sia in relazione alla sua collocazione temporale - e il bonifico effettuato a Poste Italiane l’11 gennaio 2007 che tuttavia non è idoneo a comprovare la data della spedizione dei buoni ma solo l’avvenuto pagamento;
 - in merito al rispetto dell’impegno assunto con i consumatori di inviare i prodotti richiesti entro il termine del 31 maggio 2007, la società non contesta il rilievo mosso nelle risultanze istruttorie circa il fatto che avrebbe effettuato gran parte degli acquisti e tutte le spedizioni degli apparecchi molto tempo dopo la scadenza di tale termine e che, dunque, non abbia “*provveduto entro il termine*”

indicato nella lettera a consegnare a proprie spese i prodotti offerti direttamente al domicilio dell'interessato" (cfr. Tar Lombardia nella citata sentenza n. 1889/2009); tale circostanza è indicativa della poca diligenza profusa nella realizzazione dell'intervento e non fa che confermare i rilievi mossi nelle risultanze istruttorie; in tale contesto, dunque, il fatto che "le Linee guida non prevedano alcun obbligo in merito" è inconferente, al contrario di quanto sostenuto dalla società, in quanto, come precisato dal Tar Lombardia nella citata sentenza n. 1889/2009, la verifica del rispetto di tale termine e del fatto che la società abbia "effettivamente acquistato e spedito le quantità richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna" rientra nei legittimi poteri di verifica esercitati dall'Autorità; così come è inconferente, oltre a non essere verificabile (cfr. Tar Lombardia nella sentenza n. 146/2010), quanto dichiarato dalla società in merito all'aver "cercato di massimizzare la distribuzione dei prodotti ai cittadini prolungando il termine sopra indicato al fine di raccogliere il maggior numero possibile di adesioni" e inviando "i kit e le lampade anche dopo il termine indicato nei buoni", termine che, come si è detto, è stato invece disatteso per tutte le spedizioni degli apparecchi in base a quanto dalla stessa documentato;

- permangono perplessità in merito all'indicazione di una data di scadenza sui buoni distribuiti dalla società alquanto ravvicinata rispetto a quelle di invio dei buoni stessi (da un massimo di 23 ad un minimo di 11 giorni in base alle date di invio dei buoni desumibili da documenti ancora una volta non idonei e conformi alla normativa), in quanto tale indicazione costituisce una modalità di realizzazione non idonea a massimizzare i risultati del progetto in termini di risparmi energetici effettivamente conseguiti;
- in aggiunta, la supposta genericità delle osservazioni contenute e delle incongruenze rilevate nelle risultanze istruttorie, lamentata dalla società nella citata memoria, oltre a non essere, essa sì, non circostanziata dalla società, contrasta con le indicazioni puntuali contenute nelle stesse risultanze istruttorie e che sono riprese negli alinea precedenti;
- quanto al fatto che Edilhouse 2002 S.r.l. avrebbe "non solo prodotto tutta la documentazione idonea a dimostrare che il progetto risponde alle direttive delle Linee guida ma anche tutta l'ulteriore documentazione richiesta" dall'Autorità, si richiamano i rilievi sopra formulati ed il fatto che spesso tale documentazione è stata non solo depositata ma, soprattutto, prodotta solo a seguito delle richieste dell'Autorità e, quindi, in violazione dell'obbligo di pre-constituirla e conservarla almeno dal momento in cui il progetto è stato rendicontato ai fine di comprovare la diligenza posta dal soggetto titolare del progetto nel verificare (prima di rendicontarlo all'Autorità) che questo venisse effettivamente realizzato conformemente a quanto disposto dalla normativa;
- dal quadro normativo sopra delineato discende che è onere del richiedente fornire all'Autorità la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione dell'intervento secondo le modalità predeterminate nel progetto, con la conseguenza che il richiedente non potrà conseguire alcuna certificazione qualora non sia dimostrata, secondo parametri di ragionevolezza, l'effettiva esecuzione dell'intervento (cfr. sentenza del Tar Lombardia n. 146/2010);
- in conclusione la condotta di Edilhouse 2002 S.r.l. ha violato gli articoli 1 e 14 delle Linee Guida, i principi di diligenza e di buona fede nella realizzazione dei

progetti e il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra amministrazione e privati.

Ritenuto che:

- l'articolo 1, comma 1, lett. v) delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto "... risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14";
- l'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'attività di valutazione dei progetti di risparmio energetico includa i necessari "controlli a campione" e che tali controlli debbano dunque consentire di effettuare una verifica individuale del rispetto della normativa di riferimento per ciascun singolo progetto;
- a tal fine l'articolo 14 delle Linee guida dispone che "... i soggetti titolari di progetto sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13" e che tale documentazione deve rendere dunque possibile un corretto e univoco accertamento dei fatti "a campione", ossia, sul singolo progetto del singolo operatore, come previsto dal citato articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- l'articolo 12, commi 1 e 2, delle Linee guida dispone che la richiesta di verifica e certificazione si riferisce ai "risparmi conseguiti dal progetto" e che essa deve essere presentata "entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima";
- "la certificazione di risparmio energetico presuppone l'effettiva realizzazione dell'intervento, sicché in mancanza di concreti elementi dimostrativi in tal senso la certificazione non può essere rilasciata. Sul punto l'art. 7 del D.M. 20.07.2004 subordina espressamente il rilascio della certificazione all'effettivo conseguimento della riduzione dei consumi di energia ad opera di un determinato progetto, correlando a tale obiettivo i poteri di controllo dell'Autorità" (cfr. sentenza Tar Lombardia n. 146/2010);
- "i poteri di controllo [dell'Autorità] fondati sulla normativa preesistente [sono] diretti a consentire la verifica della effettiva attuazione dei progetti elaborati dalle imprese, pur a fronte dell'applicazione di parametri forfetari. In tal senso assume rilevanza ... l'art. 14 delle linee guida" (cfr. sentenza Tar Lombardia n. 146/2010);
- "dal quadro normativo delineato discende che è onere del richiedente fornire all'Autorità la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione dell'intervento secondo le modalità predeterminate nel progetto, con la conseguenza che il richiedente non potrà conseguire alcuna certificazione qualora non sia dimostrata, secondo parametri di ragionevolezza, l'effettiva esecuzione dell'intervento" (cfr. sentenza del Tar Lombardia n. 146/2010)
- le Linee guida e il dovere giuridico di buona fede e correttezza imponevano a Edilhouse 2002 S.r.l. sia di pre-constituire e conservare la documentazione cartacea idonea a rendere successivamente verificabile dall'Autorità la corretta preparazione ed esecuzione del progetto, sia di produrla all'Autorità in modo tempestivo e completo e non solo a seguito delle numerose richieste effettuate dall'Autorità

stessa, a più riprese e con successive rettifiche, aggiunte e precisazioni, sia di compiere, in sede di esecuzione del progetto, tutti gli atti necessari a massimizzare il tasso di ritorno dei buoni;

- la documentazione complessivamente prodotta, a più riprese, da Edilhouse 2002 S.r.l. non risulta comunque idonea a dimostrare che la società abbia effettivamente acquistato e spedito gli apparecchi richiesti dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna, per quanto attiene al loro numero, alla loro tipologia e al rispetto dei termini di consegna che la società si è impegnata a rispettare nella campagna stessa;
- la previsione, da parte di Edilhouse 2002 S.r.l. di un lasso di tempo di oltre 3 mesi tra la data limite prevista per l'utilizzo dei buoni da parte dei consumatori (16 febbraio 2007) e la data entro la quale la società si era impegnata a recapitare gli apparecchi richiesti agli stessi consumatori (31 maggio 2007) è indicativa del fatto che la società prevedesse un tasso di ritorno di gran lunga inferiore al 50% alla base del meccanismo di rendicontazione forfetario e, nella preparazione del progetto, avesse deciso di acquistare solo il quantitativo di apparecchi esattamente corrispondente all'effettivo tasso di ritorno dei buoni inviati, che per ammissione della società, dopo le numerose rettifiche, è stato pari a circa lo 0,32%;
- il progetto realizzato e rendicontato dalla Edilhouse 2002 S.r.l. sia stato sviluppato sulla base del presupposto che in ogni abitazione si potessero installare 3 erogatori per doccia a basso flusso e 9 rompigitto areati per rubinetti;
- con la citata sentenza n. 1889/2009 il Tar Lombardia, pur avendo accolto il ricorso proposto da Edilhouse 2002 S.r.l. avverso la delibera EEN 33/08, ha precisato che l'Autorità, con l'istruttoria avviata con la delibera n. 173/07, *“pur volendo salvaguardare l'affidamento riposto dalle imprese nel precedente sistema di rendicontazione forfettaria, ha inteso comunque sottoporre i progetti ancora in corso di approvazione ad una verifica più approfondita onde accertare se i risultati deludenti a cui essi sono pervenuti, rispetto ai risparmi attesi, non fossero imputabili a manovre speculative o alla scarsa diligenza profusa facendo (illecitamente) affidamento su sistemi di controllo alquanto sommari”* e che *“ha semplicemente inteso verificare se l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base a criteri di diligenza e buona fede, appurando se le imprese abbiano effettivamente indirizzato i buoni alle utenze domestiche e se, dopo aver inviato i buoni, abbiano effettivamente acquistato e spedito le quantità ... richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna di acquisto”* che abbiano provveduto *“entro il termine indicato nella lettera a consegnare a proprie spese i prodotti offerti”*, e che *“tale verifica non è estranea quadro regolatorio delineato nelle linee guida ... [e] ai poteri di controllo dell'Autorità che possono estendersi anche alla verifica circa la effettiva esecuzione degli adempimenti in cui il progetto consisteva”*;
- nella medesima sentenza n. 1889/2009 il Tar Lombardia ha affermato che *“una siffatta verifica non è estranea al quadro regolatorio deliberato dalle linee guida. Infatti l'art. 14 di tale testo normativo prevedeva già la possibilità di effettuare controlli a campione finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle schede di rendicontazione e a tal fine prevedeva che i soggetti titolari dei progetti fossero tenuti a conservare la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato.”*, e che *“Nel caso di specie la Edilhouse aveva dichiarato che ... una volta ricevuti i buoni questa [la Edilhouse] provvederà entro*

il termine indicato nella lettera a consegnare a proprie spese i prodotti offerti direttamente al domicilio dell'interessato";

- le criticità evidenziate dall'Autorità non incidono solo sotto il profilo quantitativo del progetto presentato da Edilhouse 2002 S.r.l., ma afferiscono all'effettiva e concreta realizzazione del progetto, in quanto evidenziano che la società non ha fornito elementi sufficienti per provare che sia stata rispettata la normativa di riferimento, in particolare in relazione al fatto che la società non ha *“effettivamente acquistato e spedito le quantità ... richieste dai destinatari dei buoni conformemente a quanto promesso nella campagna di acquisto”* e, dunque, anche *“entro il termine indicato nella lettera”* (cfr. sentenza Tar Lombardia n. 1888/2009);
- i rapporti tra amministrazione e privati devono essere informati al principio di leale collaborazione al fine, tra le altre cose, di consentire all'amministrazione di svolgere le proprie funzioni nel rispetto del principio di economicità;
- dagli elementi di fatto e di diritto sopra illustrati risulta che la società Edilhouse 2002 S.r.l. non ha preparato e realizzato il progetto di risparmio energetico con la diligenza, buona fede e correttezza necessarie;
- la richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. con codice 0696408100107R007 deve essere pertanto rigettata;
- la presente deliberazione debba essere adottata in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1889/2009, avverso la quale è tuttora pendente l'appello proposto dall'Autorità e non costituisca acquiescenza alla predetta sentenza

DELIBERA

1. in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1889/2009 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso la predetta sentenza, di rigettare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0696408100107R007 presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l.;
2. di notificare la presente deliberazione mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Edilhouse 2002 S.r.l. con sede in Roma, via dei Campioni 1;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

3 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis